



Comune di Zanica Provincia di Bergamo

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6.

Visto il decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;

Visto l'art. 81, comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005, relativo all'istituzione e alla disciplina della commissione per il paesaggio;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 22/02/2021 n. XI/4348 "Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146 comma 6 del D.lgs. n. 42/2004) e la sostituzione delle DGR VIII/7977 del 6/08/2008, DGR VIII/8139 del 1/10/2008 e DGR VIII/8952 del 11/02/2009";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 30.11.2009;

Vista la determina n. 90 del 16.02.2022 con la quale è stata indetta la selezione pubblica per la nomina dei componenti della commissione per il paesaggio

RENDE NOTO

E' INDETTA UNA PUBBLICA SELEZIONE PER LA NOMINA DEI TRE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, ESPERTI IN MATERIA PAESISTICO-AMBIENTALE, DI CUI UNO CON FUNZIONE DI PRESIDENTE.

In particolare, con riferimento ai "*Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004)*" approvati con la surricordata Deliberazione della Giunta Regionale 22/02/2021 n. XI/4348 si indicano i **requisiti richiesti**:

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:

sono ammesse tutte le figure professionali indicate nell'Allegato A alla D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021 e nello specifico:

- a) Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
- b) I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali.

Settore 6. Urbanistica – Via Roma, 35 – 24050 Zanica (BG)

P.I.00325260164 TEL. 035/4245811-7

PEC: protocollo@pec.comune.zanica.bg.it



Comune di Zanica Provincia di Bergamo

- c) I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

CASI DI INCOMPATIBILITÀ:

la carica di componente della Commissione è incompatibile con:

- la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale;
- il rapporto di dipendenza con il Comune di Zanica o Enti, Aziende, Società da esso dipendenti;
- I soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sovracomunale sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio;
- la carica di altre commissioni del Comune di Zanica, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

Inoltre:

- Il candidato non dovrà aver riportato condanne penali, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, di non aver riportato nell'espletamento dell'attività elettiva o di pubblico impiego o professionale provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica o dal servizio o dall'albo professionale o che abbiano comportato la dispensa, destituzione o interdizioni dai pubblici uffici.

COMPENSI:

ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. del 22/01/2004 n.42 e dell'art.12 del Regolamento per l'istituzione e la disciplina della commissione per il paesaggio citato in premessa, la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita e non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a protocollo@pec.comune.zanica.bg.it entro il termine perentorio delle **ore 12:00 di mercoledì 09.03.2022**.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, firmati digitalmente dal candidato:

A – domanda secondo lo schema allegato (Allegato A);

B – copia del documento di identità in corso di validità;

C – curriculum professionale.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Settore 6. Urbanistica – Via Roma, 35 – 24050 Zanica (BG)

P.I.00325260164 TEL. 035/4245811-7

PEC: protocollo@pec.comune.zanica.bg.it



Comune di Zanica Provincia di Bergamo

La Giunta Comunale provvederà insindacabilmente, con proprio atto deliberativo, alla nomina della Commissione per il Paesaggio, a seguito di valutazione e comparazione dei curricula delle candidature presentate e verifica espletata dal Responsabile del procedimento.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Sono selezionati i candidati i cui curriculum rispettino i requisiti indicati nell'Allegato A alla D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021 (Allegato B) e nel Regolamento della Commissione per il Paesaggio del Comune di Zanica (Allegato C) e, in particolare, il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

Sono oggetto di valutazione anche i titoli professionali ovvero l'esperienza nella progettazione paesaggistica, architettonica e/o urbanistica di progetti complessi di cui la componente paesistica sia aspetto preminente.

Tutti i requisiti sopra delineati devono risultare da curriculum individuale allegato alla candidatura, opportunamente dettagliato e sottoscritto digitalmente.

L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione.

Non saranno esaminate le domande prive delle generalità del candidato ovvero carenti della firma digitale a domanda o al curriculum.

Gli aspiranti dovranno dichiarare la loro piena disponibilità a partecipare alle sedute della Commissione per il tempo occorrente il disbrigo delle pratiche all'esame della medesima.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati.

Nel rispetto dei requisiti previsti non si procederà a stilare alcuna graduatoria.

Si provvede alla pubblicazione del presente avviso pubblico, sino alla scadenza dello stesso fissata per il giorno 09.03.2022, all'Albo pretorio del Comune di Zanica, sul sito web comunale e contestuale invio agli Ordini professionali interessati.

Il Responsabile del procedimento è l'arch. Gianluca Della Mea.

Per ogni informazione in merito ci si può rivolgere allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Zanica (tel. 035/4245870-871-872).

Zanica, 18 febbraio 2022

Il Responsabile del Settore 6.
Arch. Gianluca Della Mea*

* "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

ALLEGATI

A – domanda (Allegato A);

B - Allegato A alla D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021 (Allegato B);

C - Regolamento della Commissione per il Paesaggio del Comune di Zanica (Allegato C)

Settore 6. Urbanistica – Via Roma, 35 – 24050 Zanica (BG)

P.I.00325260164 TEL. 035/4245811-7

PEC: protocollo@pec.comune.zanica.bg.it

SPETT.LE COMUNE DI ZANICA
UFFICIO TECNICO
URBANISTICA
ED. PRIVATA/ECOLOGIA
VIA ROMA, 35
24050 ZANICA

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ (prov. _____)

Il _____, residente a _____

(Prov. _____), in via _____ n. _____

c.a.p. _____, Codice Fiscale _____

iscritto all'Albo/Collegio _____ di _____

al numero _____

CHIEDE

di essere nominato/a componente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Zanica, istituita ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, art. 47 e con le modalità di cui all'art. 38:

- di non trovarsi in alcuna forma di incompatibilità indicate AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO e ai sensi delle vigenti leggi e ordinamenti professionali;
- di aver preso visione del Regolamento della Commissione del Paesaggio del Comune di Zanica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 30.11.2009;
- di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, di non aver riportato nell'espletamento dell'attività elettiva o di pubblico impiego o professionale provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica o dal servizio o dall'albo professionale o che abbiano comportato la dispensa, destituzione o interdizioni dai pubblici uffici;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22 febbraio 2021, in particolare:

- di essere laureato in _____ con esperienza almeno triennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente;
- di essere laureato in _____ con esperienza almeno triennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista;
- di essere in possesso di diploma di _____ con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente;
- di essere in possesso di diploma di _____ con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista;

Consapevole delle conseguenze penali richiamate all'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. derivanti dal conferimento di dichiarazioni non veritiere,

ALLEGA:

- Curriculum professionale sottoscritto dal quale risulta il profilo professionale del candidato, i titoli e le esperienze e gli attestati di partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione;
- Copia del documento d'identità.
- per i dipendenti pubblici: Autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza alla eventuale nomina quale componente della Commissione per il Paesaggio

Indica i seguenti recapiti per comunicazioni in merito:

indirizzo _____

telefono _____ cell. _____ fax _____

pec (dato obbligatorio) _____

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza e del recapito.

Il/La sottoscritto/a consente al trattamento dei dati personali da parte del Comune di Zanica esclusivamente per i fini connessi con la presente richiesta di nomina, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Luogo e data _____

Firma del richiedente

Allegati:

- Curriculum professionale;
- Copia fotostatica documenti di riconoscimento in corso di validità;
- Altro (specificare) _____

ALLEGATO A

Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004)

Premessa

Con il presente documento si dettano i criteri cui gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall'art. 80, della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, dovranno attenersi al fine di esercitare tali funzioni.

Le Commissioni per il paesaggio assicurano un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004, e si esprimono sulla materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza dei progetti con i principi, le tutele e le indicazioni dettate dal Piano Territoriale Regionale (PTR) e dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigenti.

Gli Enti che, sulla base dei criteri di seguito illustrati, non avranno istituito e disciplinato la Commissione per il paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite, non essendo soddisfatti i requisiti stabiliti dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 42/2004.

1. Competenze e ruolo della Commissione per il Paesaggio

Ai sensi dell'articolo 81 comma1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, ogni ente locale titolare, ai sensi dell'art. 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina la Commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale, e ne stabilisce la durata in carica.

In particolare, il comma 3 dispone che la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito:

- al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della medesima legge;
- al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;

L'art. 148 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che le Commissioni devono essere composte *“da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio”* ed assegna loro il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, e 147.

Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 che detta i criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici, in attuazione della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, ha precisato l'attribuzione delle competenze paesaggistiche, i **criteri e le procedure per alcune categorie di opere ed interventi, il procedimento amministrativo in materia di paesaggio, la responsabilità dell'azione locale e dell'attività di supporto e vigilanza della Regione**. I modelli relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, parte integrante della d.g.r. sopra citata, sono stati aggiornati e pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Al punto 5.5 dei suddetti criteri si è altresì evidenziata l'opportunità di istituire le Commissioni per il paesaggio in forma consorziata tra gli enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) territorialmente competenti appartenenti al medesimo ambito o alla stessa unità di paesaggio, come individuati dal Piano Paesaggistico

Regionale o dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e dei Parchi, o comunque interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale.

2. Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio

La Commissione per il Paesaggio deve essere composta da un numero minimo di componenti, compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione demografica degli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali), secondo la seguente tabella.

Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Città Metropolitana e Province	Popolazione inferiore o uguale a 15.000 abitanti	minimo 3 componenti
	Popolazione superiore a 15.001 abitanti	minimo 5 componenti

Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

I componenti della Commissione per il paesaggio, per i Comuni, per le Comunità Montane, per le Unioni dei Comuni, per gli enti gestori dei Parchi, per le Province e per la Città Metropolitana di Milano, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, purché in possesso dei requisiti sopra formulati.

3. Istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio

Gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, individuati dall'art. 80 della l.r. 12/2005, con specifico provvedimento e conformemente ai presenti criteri, istituiscono e disciplinano la "Commissione per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Si rammenta la vigente disciplina in materia di affidamenti di incarichi di consulenze e di collaboratori ed in particolare quanto previsto dagli artt. 7 e 53, comma 14, del Dlgs n.165/2001, nonché dall'art. 15 del Dlgs n. 33/2013;

La nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio deve avvenire a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi;

I membri della Commissione per il Paesaggio sono nominati, con provvedimento dell'ente territorialmente competente sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al paragrafo precedente ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti, rispetto a quanto previsto dai presenti criteri.

Si precisa che ai sensi dell'art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s'intende a titolo gratuito e può, se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.

Si ribadisce, in sintonia con il punto 5.5 dei criteri di cui alla d.g.r n. 2727 del 22 dicembre 2011, l'opportunità che la Commissione per il Paesaggio sia costituita in forma consorziata o associata.

Si segnala la possibilità, in base alle disposizioni del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di stipulare convenzioni tra Comuni, Unione dei Comuni o tra Comuni ed altri Enti sovracomunali (Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province), per la costituzione delle Commissioni per il paesaggio: tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alle competenze attribuite, alla composizione, nomina e durata della Commissione stessa.

In riferimento all'art. 80, comma 9, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 per i comuni e per le Unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di Parco Regionale, dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle Province per i restanti territori. I Comuni e le Unioni di Comuni privi delle Commissioni per il Paesaggio, in un'ottica di collaborazione tra enti, comunicano all'ente sovraordinato l'assenza dei suddetti requisiti e concordano con il medesimo rapporti e tempistiche al fine del corretto espletamento delle pratiche.

In riferimento all'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e all'art. 148 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni e criteri della presente deliberazione, gli Enti titolari delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, approvano un regolamento finalizzato a disciplinare le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio.

4. Durata in carica della Commissione per il Paesaggio

Per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, dovrà essere inserita, nell'applicativo MAPEL, la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio; tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza, in quanto entro tale termine gli enti titolari di funzioni amministrative in materia paesaggistica avranno comunque la possibilità di inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali. Oltre tale data l'ente titolare non sarà più considerato idoneo e non potrà accedere all'applicativo MAPEL.

5. Adempimenti in ordine alla struttura tecnica dell'Ente

Come stabilito all'art. 146 comma 6 del D.Lgs.42/2004, ogni Ente locale (ivi compresi i Parchi Regionali) titolare di funzioni paesaggistiche, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, dovrà individuare la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento (vedi verbale della commissione) prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 42/2004,

Gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) possono prevedere forme consorziate/convenzionate per la costituzione di tale struttura ovvero per l'attribuzione di tali compiti ad una struttura esistente anche di altro Ente locale.

Gli Enti locali singoli o consorziati (ivi compresi i Parchi Regionali), al fine di non determinare aggravio di costi per l'ente medesimo e tenuto conto della propria organizzazione, possono individuare, anche all'interno della dotazione organica di personale, in luogo della struttura tecnica una specifica professionalità cui attribuire la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

6. Verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Gli Enti locali (ivi compresi i Parchi Regionali) titolari delle funzioni amministrative paesaggistiche trasmettono per via telematica attraverso l'applicativo MAPEL, gli atti amministrativi relativi alla istituzione e alla disciplina della Commissione per il Paesaggio e sono tenuti ad esporre all'albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo MAPEL che attesti il caricamento della documentazione necessaria all'idoneità della Commissione per il Paesaggio e all'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Tale ricevuta avrà efficacia di validità della Commissione nominata, che da quel momento potrà esercitare le sue funzioni.

La competente Struttura regionale effettuerà, successivamente alla validazione della Commissione di nomina, controlli a campione relativamente all'attività ed alle modalità utilizzate per lo svolgimento delle funzioni paesaggistiche per un minimo del 5% degli atti pervenuti e comunque ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sulla veridicità degli atti.

In caso di individuazione di inadempimento ai criteri regionali, la Struttura regionale competente comunicherà all'Ente l'esito del controllo con richiesta di adempiere entro un congruo termine, all'uopo assegnato. Ove l'Ente non provveda nel termine assegnato, il dirigente della competente Struttura regionale dichiarerà, con proprio atto, la decadenza della Commissione. In tal caso troverà applicazione quanto previsto dall'art. 80, comma 9, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12.

7. Documentazione da elaborare per l'istituzione ed idoneità delle Commissioni per il Paesaggio e da inserire nell'applicativo MAPEL

Istituzione disciplina e nomina dei componenti della Commissione per il paesaggio:

- Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'inserimento degli atti amministrativi nell'applicativo MAPEL;
- Regolamento dell'ente titolare delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, in cui siano disciplinate le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio;
- Atto amministrativo dell'ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche di istituzione e disciplina della Commissione per il paesaggio sulla base dei presenti criteri (qualora si tratti di nuove Commissioni per il Paesaggio);
- Atto amministrativo di nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio o di integrazione/sostituzione con nuovi componenti, nonché di nomina o di integrazione/sostituzione del Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica, individuati sulla base dei presenti criteri;
- Avviso di pubblicazione all'Albo pretorio e sito web della selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio;

Comune di ZANICA	C.C.	Nr. 65	DATA 30/11/2009
-------------------------	-------------	---------------	------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO:
APPROVAZIONE**

L'anno DUEMILANOVE addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.
ACETI GIOVANNI	Sì	==
ASSI EDOARDO	Sì	==
BANA GIANANGELO	Sì	==
BROLIS BRUNO	Sì	==
CASTELLI GIANCARLO	Sì	==
CATTANEO ANSELMO	Sì	==
FACCHINETTI PAOLO	Sì	==
FACOETTI ALVARO	Sì	==
GIBELLINI LUCA	Sì	==
GRITTI ANNAMARIA	Sì	==
LOCATELLI LUIGI	Sì	==
MASCHERETTI BEATRICE	Sì	==
SANGALETTI LARA RACHELE	Sì	==
SERTORIO FABBRIZIO	Sì	==
TERZI EUGENIO	Sì	==
VITALI GRAZIANO	Sì	==
ZANCHI FABIO	Sì	==
TOTALE	17	0

Partecipa il Segretario Generale Dott. GAROFALO CARMELO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ACETI GIOVANNI, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 10 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta dell'Amministrazione Comunale che ritiene di modificare il Regolamento della Commissione per il Paesaggio;

Visto il D.Lgs. n. 42/04 – art. 146, comma 6, così come modificato dal D.Lgs. n. 63/08;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 31.05.2006 avente per oggetto: “Nomina della Commissione per il Paesaggio”;

Vista la delibera di Giunta Regionale del 06.08.2008, n.8/7977, avente per oggetto: “*Determinazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art.146, comma 6, del D.Lgs.n.42/2004 così come modificato dal D.Lgs. n. 63/08)*”;

VISTA la bozza del nuovo Regolamento che si allega agli atti;

CHE per motivi di celerità e di opportunità si ritiene di non includere più il presente testo negli articoli che compongono il Regolamento Edilizio, nello specifico gli articoli 23 – 24 - 25,

Udito l'intervento del cons. Mascheretti, il quale dichiara che il suo gruppo si asterrà per protesta per il mancato recepimento delle proprie richieste al punto 5 dell'o.d.g.;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 3 (*Mascheretti, Bana, Zanchi*), e n. 0, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

l'approvazione del regolamento della Commissione per il Paesaggio, composto da 8 articoli, il cui testo è allegato alla presente deliberazione.



COMUNE DI ZANICA

Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

Ufficio Urbanistica/Edilizia privata tel. 035/4245870/871

C.F. e P.IVA: 00325260164 - E-MAIL: urbanistica@comune.zanica.bg.it

Posta Elettronica Certificata PEC

resp.urbanistica@comune.zanica.bg.it
comunedizanica@pec.bgweb.it

ALLEGATO ALLA

DELIBERA..... C.C.

N. 65 DEL 30.11.2005

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Art. 81 Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12

Adottato con delibera consiliare n. _____ in data _____

Approvato con delibera consiliare n. _____ in data _____

Publicato all'Albo Pretorio

dal _____

al _____

Il Messo Comunale

(Filosa Giovanna)

COMUNE DI ZANICA

Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

Ufficio Urbanistica/Edilizia privata tel. 035/4245870/871

C.F. e P.IVA: 00325260164 - E-MAIL: urbanistica@comune.zanica.bg.itresp.urbanistica@comune.zanica.bg.itPosta Elettronica Certificata PEC comunedizanica@pec.bgweb.it

ARTICOLO 1

Commissione per il Paesaggio – Composizione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Zanica, ai sensi dell'art. 81 della L.R. della Lombardia 11 marzo 2005, n.12 e dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei criteri contenuti nella deliberazione della Giunta Regionale n.VIII/7977 del 6 agosto 2008.
2. La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo, composto da 3 membri con diritto di voto esperti in materia paesistico/ambientale, in possesso di comprovata esperienza professionale risultante dai curricula professionali richiesti dall'Amministrazione; gli stessi dovranno possedere i requisiti previsti dalla D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008.
3. In particolare i tre componenti sopraccitati dovranno essere scelti tra gli iscritti (o abilitati) agli ordini professionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi, degli Agronomi, dei Geometri, dei Periti Edili o dei Periti Agrari.
4. Nel corso della prima seduta della Commissione i partecipanti eleggono il Presidente ed un Vicepresidente.
5. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
6. Alle sedute della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto il Responsabile del Procedimento con funzioni di Segretario, e/o altro personale degli uffici comunali che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.
7. La Commissione per il Paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente.
8. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, la sua funzione può essere assunta dal suo sostituto d'ufficio o suo delegato.

ARTICOLO 2

Nomina e durata

1. La Commissione per il Paesaggio è nominata, secondo i criteri ed i requisiti disciplinati dalla D.G.R. n.VIII/7977 del 6 agosto 2008 e D.G.R. n.VIII/8139 del 1 ottobre 2008, dalla Giunta Comunale previa verifica da parte del Responsabile delle attività in materia paesistico-ambientale dei curricula presentati da esperti ambientali, previo avviso pubblico di nomina della Commissione stessa.
2. I membri con diritto di voto restano in carica per tutta la durata del mandato elettorale del Sindaco e comunque fino alla nomina dei nuovi membri effettuata dopo la data di insediamento del Sindaco e sono rieleggibili.
3. Qual'ora si verificano cause di decadenza dalla carica dei membri della Commissione come nel caso di sopravvenuta incompatibilità, di conflitto di interesse, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, di assenza, senza giustificato motivo scritto, per più di tre sedute consecutive o nel caso di assenza, anche giustificata, per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive, la Giunta provvede alla nomina del componente in sostituzione del membro effettivo dimissionario, decaduto o revocato.

**COMUNE DI ZANICA**

Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

Ufficio Urbanistica/Edilizia privata tel. 035/4245870/871

C.F. e P.IVA: 00325260164 - E-MAIL: urbanistica@comune.zanica.bg.itresp.urbanistica@comune.zanica.bg.itPosta Elettronica Certificata PEC comunedizanica@pec.bgweb.it

4. Per ogni problema inerente al funzionamento della Commissione per il Paesaggio non espressamente richiamato nel presente regolamento vengono applicate le disposizioni dello Statuto Comunale relative al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 3**Casi di incompatibilità e conflitto di interessi**

1. Fatte salve le disposizioni statali e regionali vigenti, la carica di commissario è incompatibile:
 - a) con la carica di Consigliere Comunale;
 - b) con la carica di componente la Giunta Comunale;
 - c) con il rapporto di dipendenza con il Comune di Zanica o Enti, Aziende, Società da esso dipendenti.
 - d) con i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sovracomunale sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio.
2. I Commissari non possono partecipare ai lavori della Commissione per il Paesaggio quando abbiano un interesse in riferimento al progetto sottoposto al parere della Commissione stessa.
3. I Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della Commissione per il Paesaggio qualora siano interessati al progetto sottoposto al parere il coniuge, nonché i parenti ed affini fino al quinto grado.
4. I Commissari non possono essere contemporaneamente componenti della Commissione Urbanistica del Comune di Zanica.

ARTICOLO 4**Attribuzioni e competenze della Commissione per il Paesaggio**

1. La Commissione per il Paesaggio è un organo consultivo del Comune in materia paesaggistica.
2. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano. Decide sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata, sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche come disposto dal successivo art.6.
3. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.



COMUNE DI ZANICA

Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

Ufficio Urbanistica/Edilizia privata tel. 035/4245870/871

C.F. e P.IVA: 00325260164 - E-MAIL: urbanistica@comune.zanica.bg.it

Posta Elettronica Certificata PEC

resp.urbanistica@comune.zanica.bg.it
comunedizanica@pec.bgweb.it

ALLEGATO ALLA

DELIBERA C.C.

N. 65 DEL 30.11.2009

ARTICOLO 5

Modalità di convocazione: sedute e decisioni

1. Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso, anche a mezzo fax o e-mail, da parte del Responsabile del Procedimento con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata.
2. Per la validità delle sedute e delle decisioni della Commissione, occorre la presenza di almeno due dei componenti in carica, compreso il presidente o in assenza il vicepresidente.
3. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
5. Può essere prevista la possibilità che la Commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

ARTICOLO 6

Esame paesistico dei progetti

1. In relazione a quanto previsto dal vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto, ivi compresi i piani attuativi, i cui provvedimenti di approvazione devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico.

In particolare, si individuano i seguenti ambiti di parere:

a) pareri obbligatori ex lege.

Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:

1. parere ex art.32, L.47/85 come modificato dall'art.32, comma 43, punto 1, della Legge 326/2003 (sanatorie-condoni);
2. autorizzazioni e sanzioni paesistico-ambientali di cui alla L.R. 12/2005 e D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni (autorizzazioni paesaggistiche).
3. recupero dei sottotetti ai fini abitativi di cui all'articolo 64 L.R. 12/2005, nei casi previsti dall'art.29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

b) altri pareri obbligatori.

Il parere della Commissione è altresì obbligatoriamente richiesto nei seguenti casi:

1. opere pubbliche comunali o realizzate a scomuto da enti/privati ove sia presente impatto paesaggistico;
 2. piani attuativi;
 3. permessi di costruire o su ogni altra procedura relativa all'attività edilizia che il Responsabile del Procedimento decide di sottoporre all'esame della Commissione.
2. E' obbligatorio ottemperare a quanto previsto dal processo di esame dell'impatto paesistico, secondo le seguenti fasi:
 - preliminarmente alla presentazione del progetto, il progettista procede alla compilazione della modulistica predisposta dal competente settore del Comune (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002, n.7/11450), consistente in una autovalutazione paesistica dell'intervento sulla scorta di due criteri: la "determinazione della classe di sensibilità del sito" e la "determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto" corredata dai necessari allegati grafici dimostrativi;



COMUNE DI ZANICA

Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

Ufficio Urbanistica/Edilizia privata tel. 035/4245870/871

C.F. e P.IVA: 00325260164 - E-MAIL: urbanistica@comune.zanica.bg.itresp.urbanistica@comune.zanica.bg.itPosta Elettronica Certificata PEC comunedizanica@pec.bgweb.it

- la verifica del livello di impatto paesistico, consistente nella valutazione di quanto dichiarato dal progettista nella apposita modulistica (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002, n.7/11450) e la conseguente validazione comportante l'eventuale decisione circa l'invio del progetto in Commissione del Paesaggio, è svolta a cura degli operatori addetti all'istruttoria ed in ultima analisi dal Responsabile del Procedimento;
 - nel caso in cui l'Ufficio riscontrasse evidenti incongruenze tra quanto dichiarato dal progettista e quanto rilevato dall'analisi degli atti, il procedimento amministrativo della pratica verrà interrotto e verrà richiesta la presentazione di una nuova scheda con l'aggiornamento della valutazione oppure nei casi in cui la gravità delle omissioni o imperfezioni comporti una evidente escussione del corretto procedimento di valutazione, la pratica verrà sottoposta alla Commissione per il Paesaggio per il diniego.
3. I progetti con impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n.7/11450) si intendono automaticamente accettabili sotto l'aspetto paesistico (e pertanto il procedimento amministrativo si concluderà esclusivamente ai fini edilizio-urbanistici).
 4. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza, ma sotto la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n.7/11450) saranno inviati all'esame della Commissione per il Paesaggio che esprimerà un parere vincolante circa il rilascio del permesso di costruire oppure la positiva conclusione del procedimento amministrativo delle D.I.A.. In tal caso il progetto dovrà essere necessariamente corredato da una relazione paesistica che espliciti le considerazioni sviluppate in merito alla sensibilità del sito ed all'incidenza della soluzione progettuale proposta.
 5. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n.7/11450) potranno essere approvati unicamente nel caso in cui sia dimostrata la loro sostenibilità rispetto al paesaggio anche mediante interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale e comunque potranno essere oggetto di richiesta di completa riprogettazione in relazione al giudizio che esprimerà la Commissione per il Paesaggio.
 6. La commissione per il Paesaggio esprimerà un giudizio di impatto paesistico che potrà essere positivo, neutro o negativo (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n.7/11450). Nel caso di giudizio positivo il progetto è approvato, nel caso di giudizio neutro il progetto è approvato ma potranno essere richieste delle modifiche o integrazioni al fine di migliorarne l'inserimento paesistico. Nel caso di giudizio negativo il progetto sarà respinto e quindi occorrerà procedere ad una sua parziale o completa riprogettazione.
 7. I progetti ricadenti in aree assoggettate a vincolo paesaggistico, ai sensi della vigente legislazione, sono soggetti alla medesima verifica di impatto paesaggistico degli altri progetti ed inoltre saranno sottoposti alla verifica di compatibilità rispetto al vincolo specifico esistente. In tale casistica dovranno essere presentate le istanze corredate della documentazione progettuale prevista dall'allegato a) alla D.G.R. 15.03.2006, n.8/2121.



COMUNE DI ZANICA

Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

Ufficio Urbanistica/Edilizia privata tel. 035/4245870/871

C.F. e P.IVA: 00325260164 - E-MAIL: urbanistica@comune.zanica.bg.it

Posta Elettronica Certificata PEC resp.urbanistica@comune.zanica.bg.it
comunedizanica@pec.bgweb.it

ALLEGATO ALLA
DELIBERA..... C.C.....
N. 65 DEL 30.11.2009

ARTICOLO 7

Ufficio Tecnico Comunale

1. Il Comune di Zanica garantisce la differenziazione tra le attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come stabilito dall'art.146 – comma 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, nominando le previste specifiche figure professionali (Responsabile della struttura paesistico-ambientale / Responsabile del procedimento delle attività di istruttoria tecnico amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica).
2. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 è curato dal Responsabile del procedimento delle attività di istruttoria tecnico amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica entro i termini e le modalità fissate dall'art.146 del D. Lgs. stesso.

ARTICOLO 8

Norma transitoria

1. La presente disciplina regolamentare integra e modifica parzialmente il vigente Regolamento Edilizio Comunale, nel regime transitorio di cui all'art.25 della L.R.n.12/2005 e s.m.i..
2. Le norme di cui alla presente disciplina verranno integrate nel redigendo Piano di Governo del Territorio.
3. Al presente regolamento si applica la procedura di approvazione prevista dall'art.14, commi 2,3 e 4, in combinato con l'art.29 della L.R.n.12/2005.



COMUNE DI ZANICA

Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

Ufficio Urbanistica/Edilizia privata tel. 035/4245870/871

C.F. e P.IVA: 00325260164 - E-MAIL: urbanistica@comune.zanica.bg.it

resp.urbanistica@comune.zanica.bg.it

Posta Elettronica Certificata PEC comunedizanica@pec.bgweb.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA

C.C. N. 65 DEL 30.11.2009

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART.49 – 1^ COMMA – D.LGS. N.267/2000.-

**OGGETTO: "REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO:
APPROVAZIONE".**


Il sottoscritto ARNOLDI Dott. Arch. Marcellino in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Urbanistica/Edilizia Privata/Ecologia, ai sensi dell'art.49 – comma 1 – Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 – esprime il proprio parere,
POSITIVO

sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.-
Zanica, 25.11.2009




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.ARCH.MARCELLINO ARNOLDI

IL PRESIDENTE
ACETI GIOVANNI






IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GAROFALO CARMELO



Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 -1^ comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e' stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 11 DIC. 2009 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 11 DIC. 2009 al 26 DIC. 2009.


Addi', 11 DIC. 2009

IL MESSO COMUNALE
FILOSA GIOVANNA





IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GAROFALO CARMELO




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare denunce di vizi, di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Addi', 21 DIC. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GAROFALO CARMELO




Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi', 21 DIC. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GAROFALO CARMELO


IL SEGRETARIO GENERALE
(Pelleccioni reg. 848/01)